

§ 26.

Trattazione dell'appello.

“ XXXIX. Interposto l'appello entro i dieci giorni, la Curia senza ritardo rimette all'Autorità ecclesiastica superiore, innanzi a cui si è appellato, tutti gli atti originali della causa, cioè il processo, il ristretto, le difese e la sentenza.

“ XL. L'Autorità superiore ecclesiastica, presa cognizione dell'atto di appello, fa intimare all'appellante che nel termine di giorni venti deputi il difensore, che deve essere approvato dalla medesima Autorità superiore.

“ XLI. Trascorso l'enunciato termine perentorio senza effetto, si ritiene che l'appellante abbia rinunciato al be-

“ 5.º Ipsa curia reo eiusque defensori denunciabit, appellationem coram eadem S. Congregatione prosequendam esse.

“ 6.º Si nemo compareat, aut si appellationis acta negligenter vel malitiose protrahantur, congruens tempus a S. Congregatione praefiniatur, quo inutiliter elapso, causa deserta censeatur et sententia Curiae Episcopali executioni mandetur.

“ 7.º Reo aut illi, qui eius defensionem suscepit, tradendus est restrictus processus qui a Iudice relatore conficitur.

“ 8.º Allegationes seu defensiones Eminentissimis Patribus distribuendas typis non committantur nisi Iudex relator imprimendi veniam dedit.

“ 9.º Causa definiatur statuta die ab Eminentissimis Patribus in pleno auditorio congregatis.

“ 10.º Eidem Congregationi Procurator Generalis Fisci et Iudex relator intererunt.

“ 11.º Iudex relator de toto statu causae ad Eminentissimos Patres refert, et Procurator Generalis Fisci stabit pro Curia Episcopali, suasque conclusiones explanabit.

“ 12.º Post haec Eminentissimi Patres iudicium proferent, sententiam Curiae Episcopalis aut confirmando, aut etiam reformando.

“ nefizio dell'appello, e questo viene in conseguenza dichiarato perento.

“ XLII. Producendosi l'appello dalla sentenza di una Curia Vescovile alla metropolitana, l'Arcivescovo nella cognizione e decisione della causa si attiene al metodo di procedura tracciato in questa istruzione. „

A chi deve prodursi l'appello? Certo al giudice superiore, giusta il c. *Dilecti*, *De appell.* ed il c. *Romana*, *De appell.* in 6. E però dalla sentenza della Curia vescovile si appella alla curia metropolitana. Si può appellare anche direttamente alla S. Sede; giacchè la giurisdizione del Papa concorre colla giurisdizione di tutti gli Ordinarii ed egli è *Ordinarius Ordinariorum* (Maschat L. II., tit. 28, n. 7, q. 4).

Prodotto già l'appello, fa d'uopo vedere la procedura che deve seguire dopo il prefato atto.

“ 13.º Prolata sententia una cum omnibus Actis causae ad eandem Curiam Episcopalem remittitur ut eam exequatur.

“ 14.º Revisio seu recognitio rei iudicatae non conceditur, nisi eius tribuendae potestas a Sanctitate Sua facta fuerit, et subsint gravissimae causae, super quibus cognitio, et iudicium ad plenam Congregationem pertinet.

“ 15.º Sciant denique Curiae Episcopales per novissimas leges, quae ad investiganda et crescenda crimina pro Tribunalibus laicis promulgatae sunt, nihil detractum esse de formis, et regulis Canonicis, quas proinde sequi omnino debent, non modo in conficiendo processu, ad quem spectant haec verba Edicti 5 Novembris 1831: „ Nihil innovetur, quantum ad iudicia ecclesiastica pertinet; „ verum etiam in poenis decernendis, quemadmodum in appendice eiusdem Edicti ita cautum est: „ Tribunalia iurisdictionis mixtae Clericos et personas ecclesiasticas iis poenis mulctabunt, quas secundum Canones et Constitutiones Apostolicas Tribunal Ecclesiasticum iisdem irrogaret. „

I. A. Card. SALA *Praef.*
I. Patriar. COSTANTINOP. *Secr.*

1.º La procedura ordinaria vuole che l'appellante stesso insista presso il giudice di prima istanza perchè rilasci gli *apostoli*, le lettere cioè dimissoriali pel giudice superiore; e concede per tale effetto trenta giorni, trascorsi i quali senza nulla chiedere, l'appello s'intende rinunziato, e più non vi si ha diritto (C. *Ab eo, de appell.* in 6; Clement. *Quamvis de Appell.*).

La Istruzione nondimeno in questi processi sommarii prescrive che il giudice stesso di prima istanza, ovvero la curia, abbia l'obbligo di mandare direttamente al giudice superiore, non solo le lettere remissoriali, ma tutti gli atti originali della causa, cioè il processo, il ristretto, le difese e la sentenza. Ciò è conforme al decreto del 18 dic. 1835. Onde è tolto l'obbligo col perentorio dei 30 giorni all'appellante.

Non potrebbe mandarsi una copia autentica dei prefati atti, anzichè l'originale? La sola sentenza potrebbe mandarsi in copia autentica, dovendo conservarsi l'originale nei libri della curia: gli altri atti debbono spedirsi tutti originalmente, pel pericolo di qualche errore o variazione degli amanuensi. Ciò ricavasi dalla circolare 1 agosto 1851, che è mantenuta in vigore dall'art. XXXVI della nostra Istruzione. La detta circolare dice: "Meminisse iuvat tandem actus intimationis sententiae et appellationis, pariter apparitoris relatione munitos inserendos allegandosque esse in processibus respectivis, qui ad normam art. IV decreti 1835, absque mora, addito etiam chronologico indice, transmitti debent ad hanc sacram Congregationem una cum restrictu atque allegationibus ac etiam cum *exemplari sententiae*; cum authographum manere debeat penes respectivam curiam, quae appositum servat registrum in cancellaria criminali."

2.º Avuti codesti atti, il giudice superiore dovrà esaminarli per vedere se l'appello può riceversi o pur no. Nel caso affermativo, lo stesso giudice dovrà dare all'appellante il perentorio di venti giorni per la scelta del proprio avvo-

cato; che se quegli farà scorrere inutilmente i detti giorni, l'appello si considera perento.

Si noti qui:

a) Che tale notificazione all'appellante può farsi o direttamente, o per mezzo del giudice di prima istanza.

b) L'avvocato dev'essere approvato dal giudice o dalla curia metropolitana: può essere poi o laico o ecclesiastico.

c) Se l'appellante vuol difendersi da sè, può farlo, consentendolo la Istruzione per la causa in prima istanza.

d) Che se un ragionevole impedimento si opponga ad ottemperare a tal precetto nel tempo stabilito, potrà ottenersene una proroga, secondo insegnano i DD. pel perentorio degli apostoli (v. Leurenio *For. Eccl.* L. II, tit. 28 q. 1092).

3.º Scelto che si sarà l'avvocato, la causa nelle curie Metropolitane si dovrà trattare colle medesime norme stabilite per quelle di prima istanza. Ma qui si avverta:

a) Che in appello si deve esaminare il processo già esibito, e sentenziare solo se in prima istanza si giudicò bene o pur male: se bene, si dovrà confermare la sentenza; se male si dovrà pronunziare una nuova sentenza (Glossa in c. *Ut debitus, de Appell.* v. *alioquin*).

b) Il giudice di appello può riformare la sentenza appellata, o anche approvarla solo in parte (c. *Raynutius et c. Raynaldus, de Testam.*).

c) Che se l'appello riguarda la sentenza definitiva, si dovrà giudicare non solo della causa principale, ma anche degli accessori (c. *Dilectis filiis, de Appell.*).

d) Se poi l'appello riguarda una sentenza interlocutoria, ovvero un qualche gravame, in tal caso, riconosciuto legittimo l'appello, il giudice superiore deve sentenziare anche sulla causa principale (c. *Ut debitus, 59, de Appell.*). Altrimenti, giudicando frivolo l'appello, tutto dovrà rimettere al giudice inferiore (c. cit.).

e) Quanto poi alla pena, il codice Gregoriano, art. 464, vuole che il giudice di appello non deve inasprirla: ma deve confermarla o diminuirla (1).

f) In appello si ammettono pure altre prove non presentate nella causa di prima istanza. Se però si producono nuove testimonianze, vuolsi andare con grande cautela pel pericolo di corruzione.

g) Circa il tempo da durare la causa di appello, deve spedirsi tutta fra un anno, da che fu interposto l'appello all'ultima sua sentenza, e, posto un legittimo impedimento, fra un biennio (c. *Cum sit romana*, 5, *De Appell.*; Clem. *Sicut appellationem*).

h) L'esecuzione di questa sentenza compete al medesimo giudice di appello; certamente, se la sentenza di prima istanza fu riformata; più probabilmente, se fu confermata; tranne se l'appello fu giudicato frivolo, ovvero si fecero oltrepassare i fatali, nei quali casi la esecuzione della sentenza compete al giudice di prima istanza.

4° Queste norme valgono per le cause di appello fuori la curia romana; imperocchè per quelle che si trattano a Roma vi sono norme speciali, contenute soprattutto nella istruzione della S. C. dei VV. e RR. del 18 dic. 1835 data innanzi (pag. 199 in nota), modificata alquanto dalla seguente disposizione del 26 marzo 1886:

“ Il difensore del reo o rei, da scegliersi tra gli Avvocati approvati dalle Sacre Congregazioni, previo il consueto deposito, prende riservatamente cognizione del ristretto e del processo innanzi il Giudice relatore.

“ II. Ove per la qualità della Causa si reputi conve-

(1) Ecco il testo dell'art. cit.: “ Iudicium appellationis, quippe tantum eo spectat ut cognoscatur an fuerit legitima declaratio reitatis aut utrum adfuerit excessus in applicatione poenae, nunquam potest istam asperare in suo gradu aut in sua extensione. Ei non fas est nisi confirmare, revocare aut diminuire primam condemnationem. ”

niente dall'Eminentissimo Sig. Cardinale Prefetto, viene ingiunto al Difensore di conservare il segreto col vincolo del giuramento.

“ III. Avutesi le difese scritte, queste, quando egualmente si stimi opportuno dall'Eminentissimo Signor Cardinale Prefetto, possono comunicarsi al Procuratore fiscale della curia *a qua*, onde, se lo giudichi necessario, risponda in iscritto.

“ IV. Della risposta del Procuratore fiscale il Difensore può prendere cognizione con la dovuta riservatezza avanti il Giudice Relatore, affinchè sia in grado di replicarvi per ultimo, similmente in iscritto.

“ V. Resta poi in ogni modo escluso l'intervento del Difensore e del Procuratore del Fisco nell'Adunanza Cardinalizia allorchè si propone la Causa per la decisione.

“ VI. Salvo il disposto nei precedenti articoli, rimane in tutte le altre parti nel suo pieno vigore quanto è determinato dalla S. Congregazione col Decreto 18 Dicembre 1835, colla Circolare 1 Agosto 1851, e con la Ordinanza 6 Giugno 1847. ”

La sede ordinaria della trattazione delle cause criminali dei chierici presso la S. Sede è la S. C. de' Vescovi e Regolari. Ma anche quella del Concilio è competente per le cause medesime. Questa S. C. però non ha norme speciali per le dette cause e procede secondo il solito suo stile. Onde non solo il reo appellante, ma sì pure la curia che pronunziò la sentenza appellata, possono produrre o direttamente, o per mezzo di difensori, nuove allegazioni ed osservazioni. Di tutto si presenta il riassunto in un foglio di officio agli EE. Cardinali, i quali discuteranno la causa in pieni comizii e la decideranno da soli secondo il solito.

5° Vuolsi dire finalmente qualche cosa delle spese della lite, tanto in primo grado, quanto in grado di appello.

Vi ha una doppia specie di spese: altre sono *volontarie*; altre *necessarie*. Le prime, dette ancora *delicate*, sono quelle che si fanno senza stretto bisogno per la causa, p. e. in viaggi

o in doni pingui agli avvocati ecc. Le seconde riguardano strettamente la causa, come gli equi onorarii agli avvocati, le indennità ai testimoni, le tasse agli ufficiali di curia ecc. Di queste ultime solamente si deve giudicare.

E chi dovrà essere condannato a pagarle? — Regolarmente chi abbia con temerità litigato, e sia stato vinto (c. *Finem litibus, De dolo et contumacia*; c. *Contumaciam, De poenis*). Litiga temerariamente chi lo fa senza giusta ragione, o senza prova, almeno apparentemente giusta, in suo favore (Leuren. *For. Eccl.* L. II, q. 1996). -- Abbiamo detto *regolarmente*; imperocchè se l'uso porta (come si costuma da pertutto) che sia condannato alle spese il soccombente per qualunque ragione abbia litigato, si può stare all'uso (Leuren. l. c.). Nella Curia Romana è costume che le spese vanno compensate fra l'una e l'altra parte.

Vuolsi osservare:

a) Che il giudice può da sè condannare il soccombente alle spese (Abbas in c. *Fidem de dolo et contum.*, n. 34).

b) Che *deve* condannarlo (sotto pena di pagarle del proprio) quando n'è richiesto dalla parte vittoriosa (Leuren. l. c. q. 998).

c) Questa condanna, se si emette prima della sentenza definitiva, è interlocutoria, e però riformabile. Sarà poi irrimediabile se si emette colla sentenza definitiva (Leuren. l. c. q. 1000).

d) Se il giudice l'abbia tralasciata, sì prima della sentenza e sì nella sentenza stessa definitiva, può supplirvi, però nello stesso giorno della sentenza, e non più tardi (Leuren. l. c.).

e) Dalla condanna alle spese si può appellare, se pur non si tratti di sentenza definitiva passata in cosa giudicata o di sentenza contumaciale (Leuren. l. c. q. 1002).

f) Dalla *tassazione* poi delle spese non si ammette appello, considerandosi questa come una parte della esecuzione della sentenza che non è appellabile: tranne se non si tratti di tassazione chiaramente eccessiva (Leuren. l. c. q. 102).

§ 27.

Circa i chierici tradotti presso i tribunali laici.

“ XLIII. Se avvenga che un chierico, in onta al privilegio del foro, sia per reati comuni sottoposto a procedura e giudicato dal Pretore laico, l'Ordinario in tal caso prende sommariamente informazione del fatto delittuoso, ed esamina se a senso dei sacri Canoni essa può dar luogo ad infamia, o ad altra ecclesiastica sanzione. ”

“ § 1. Finchè pende il giudizio o l'imputato sia detenuto, è cosa prudente che l'Ordinario si limiti a misure provvisoriale. ”

“ § 2. Terminato però il giudizio, e reso libero l'accusato, la Curia, giusta i risultati delle informazioni come sopra assunte, procede analogamente a quanto è disposto nella presente istruzione. ”

Contempla questo articolo il caso, non infrequente ai nostri giorni, in cui per qualche delitto comune l'autorità laica trascina innanzi ai suoi tribunali un chierico, misconoscendo il privilegio del foro. In questo caso, provvedendo alla dignità ed alla tranquillità del Vescovo, la Istruzione vuole che, durante il processo laico, l'Ordinario prenda solo informazione del fatto delittuoso con mezzi anche stragiudiziali, per vedere se il delitto può dar luogo ad infamia o ad altra pena ecclesiastica, s'intende *latae sententiae*.

Ciò posto, ecco quello che deve fare il Vescovo durante e dopo il processo laico.

Durante il processo deve por mano solo a misure *provvisoriale*, diverse dalle *vendicative*. Misure provvisoriale possono essere: l'assegnazione di un coadiutore temporaneo, se trattasi di parroco o di altro interessante ufficiale; la sospensione provvisoria, ovvero i santi esercizi, se trattasi di delitto scandaloso e reso certo nella coscienza del pubblico; l'amministrazione del beneficio o di altre opere pie, affidate al detto chierico, se questi sia trattenuto in carcere.

Dopo il processo laico poi, e solo quando il chierico sia libero (o perchè assolto, o perchè abbia scontata la pena), il Vescovo dovrà procedere contro di lui; non mica valendosi delle risultanze del processo laico che non dovrà riconoscere come canonico, ma facendo un nuovo processo ecclesiastico, secondo le norme di questa Istruzione. Abbiamo detto che non deve valersi delle risultanze del processo laico; può tuttavia esaminare, se crede, i medesimi testi e vagliare i medesimi documenti presentati al tribunale laico, traendone quelle deduzioni che sono proprie dei processi canonici. Quanto alla pena poi, se il reo sia stato ben punito dal tribunale laico, può questa essere anche raddolcita, *ne afflicto addatur afflictio* (*l. divus ff. cum. Gloss. ff. de offic. Praesid.*).

Si noti però che, dopo la sentenza del giudice ecclesiastico per qualche delitto scandaloso, si contrae per lo più la infamia, se non sempre di diritto, almeno di fatto, per cui vi è bisogno di un tempo congruo (non meno di un triennio) per purgarla o per esserne dispensato (V. nostre *Consultaz. Mor. Can. Lit.* Vol. I, p. 553 e Vol. II, p. 429).

§ 28.

Norme pei dubbii, ed epilogo.

“ XLIV. Nei casi dubbii e nelle varie difficoltà pratiche, in cui possano incontrarsi, gli Ordinarii prendano consiglio da questa sacra Congregazione per evitare contese e nullità. ”

Ecco finalmente la norma pei casi dubbii: ricorrere alla S. C. dei VV. e RR, esponendo tutte le circostanze di ciascun caso, affine di averne quelle dilucidazioni che rendano spedito e sicuro il processo.

Dopo di avere esaminata e chiarita, con quella maggiore diligenza che da noi si è potuta, la intera Istruzione pei processi criminali della detta S. C., giova in ultimo dare un epilogo di tutta la tela processuale, affinchè il Vescovo, aven-

dolo sott'occhi, possa ben disporre l'occorrente per compiere bene e celeremente un processo criminale.

Ecco dunque come dev'essere condotto:

a) Avendosi, o per pubblica fama, o per qualche fededegna denuncia, indizii di reità su qualche chierico, fa d'uopo istituire un secreto esame inquisitivo di varii testi intorno agli addebiti.

b) Se le risultanze sono negative o di una reità non probabile, si rimette il processo nell'archivio secreto colla decretazione di *constare de innocentia*, ovvero di *non constare de reitate*.

c) Se le risultanze sono positive, o di una reità probabile, si chiama il reo e lo si ammonisce paternamente o legalmente, ma sempre in secreto, facendone risultare in forma legale l'ammonizione.

d) Se le ammonizioni non giovano, gli s'intima un formale precetto, colla minaccia della pena in caso d'inadempimento.

e) Se non adempie, ovvero se si abbiano indizii serii di qualche delitto già commesso, da doversi punire, s'inizia il processo *ex officio* con un atto di accusa del procuratore fiscale, il quale propone i mezzi di prova per l'accusa coll'esame dei testi, dei documenti ecc.

f) Compiuti in secreto questi esami, si cita il reo in giudizio e lo si esamina, contestandogli quanto si è prodotto contro di lui, ma tacendo (nel caso di pericolo) i nomi dei testi; e si noteranno i suoi scarichi.

g) Lo s'invita in pari tempo a costituirsi il difensore che dev'essere approvato dalla Curia; in caso opposto il difensore si deputerà d'ufficio.

h) Al solo avvocato si farà noto il processo ed il ristretto coll'obbligo del secreto giurato (in caso di pericolo) sui nomi dei testi; secreto da estendersi anche allo stesso imputato.

i) Si esamineranno i testi a scarico e tutte le altre prove che si vorranno produrre dal reo e dal suo avvocato in propria discolpa.